

Novara, li

Repertorio n.

PROVINCIA DI NOVARA

Contratto d'appalto per la regolamentazione

del servizio

di trasporto pubblico di persone

per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016

SOGGETTO AD I.V.A.

tra la Provincia di Novara (P.I. 80026850034) rappresentata da IORIO LUIGI nato a Galliate (NO) il 15.09.1954, dirigente del Settore Urbanistica e Trasporti – Ufficio Gestione Autolinee

e la Soc. SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI (S.T.N.) S.r.l. (P.I. 01629110030) Via Gibellini, n. 40 – NOVARA, in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituita da:

- AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l. (P.I. 00125480038) con sede in Via Simonotti, n. 35 – BORGOMANERO (NO), Mandante
- BARANZELLI N.A.Tur s.r.l. (P.I. 00434360038) con sede in Via Novara, n. 350 – Romagnano Sesia (NO), Mandante
- S.A.F. AUTOSERVIZI FONTANETO S.r.l. (P.I. 00113970032) con sede in Via Novara, n. 12 – Cressa (NO), Mandante
- PIRAZZI S.r.l. (P.I. 00217930031) con sede in Via Marconi n. 28 – NEBBIUNO (NO), Mandante

qui rappresentata dal Sig. GALLI CARLO, nato a Novara (NO) il 17.10.1954, residente in Domodossola (VB), Via Calpini, n. 4

come risulta dall'Atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con firma autenticata del notaio Dott. Errico Alfani di Borgomanero in data 8/7/2015, Rep n. 131.989 – Racc. n. 30.460 e registrato a Novara l'8/7/2015 al n. 7672 Serie 1T, rilasciato in copia conforme all'originale, agli atti di questa Amministrazione.

(Premessa)

- con D.D. n. 668 del 25/3/2015, la Provincia di Novara, ha definito di procedere all'affidamento ad unico gestore mediante gara pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano per la durata di anni 1+1, tramite procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- la Provincia di Novara, con D.D. n. 1273 del 8/6/2015 ha proceduto all'ammissione delle ditte partecipanti;
- con D.D. n. 1428 del 25/6/2015 la Provincia di Novara ha stabilito di attivare, nelle more della conclusione del procedimento, una procedura negoziata per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma per il secondo semestre dell'anno 2015;
- la Provincia di Novara, con D.D. n. 1449 del 30/6/2015, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto della procedura negoziata per il secondo semestre 2015, al R.T.I. avente come mandataria la società S.T.N. srl di Novara;
- con rep. n. 22211/2015 il su indicato R.T.I. ha proceduto alla sottoscrizione del contratto di servizio per il periodo 1/7/2015-31/12/2015 con la Provincia di Novara;
- nelle more dell'aggiudicazione della gara pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano, la Provincia di Novara con provvedimento dirigenziale n. 2992/2015 ha provveduto a prorogare il contratto dei servizi in scadenza il 31/12/2015, al R.T.I. avente mandataria la società S.T.N. s.r.l. di Novara, per il periodo che decorre dal 1/1/2016 al 30/6/2016, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto in presenza di aggiudicazione definitiva della gara attualmente in corso;
- l'Agenzia con nota prot. n. 7293 del 30/12/2015, conferma che in conformità a quanto previsto dallo statuto prenderà in carico le obbligazioni previste dal contratto regolante il servizio di TPL in oggetto dalla data che sarà indicata nella convenzione, rilasciando nulla osta affinché la Provincia proceda alla proroga contrattuale per garantire la continuità del servizio sino alla conclusione delle procedure di gara;
- per la gestione dei servizi, in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 che attribuisce alle Province i compiti di pianificazione del TPL in ambito provinciale, e dalle disposizioni regionali di cui alla L.R. 23/2015, l'Agenzia, in conformità a quanto previsto dallo Statuto costitutivo, si avvale del supporto tecnico e gestionale del personale regionale distaccato presso la Provincia di Novara che opera in nome e per conto dell'Agenzia;
- l'Agenzia ha facoltà di revocare la fornitura per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Fornitore non ha diritto ad alcun indennizzo;
- l'Agenzia con nota prot. n. 884 del 08/02/2016 ha confermato che i contratti di servizio oggetto della convenzione hanno quali parti contraenti la Provincia ed i concessionari i cui servizi sono stati oggetto di proroga;

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate.

Art. 2

(Oggetto del servizio)

- 2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'appalto dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano da svolgere nella Provincia di Novara, con percorso, fermate, orari e modalità di esercizio descritti nell'allegato 1.
- 2.2 L'esercizio delle linee è soggetto all'imposizione da parte della Provincia, che opera in nome per conto dell'Agenzia, degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo art. 5, come previsto dall'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art. 17 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
- 2.3 A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, il presente contratto prevede la corresponsione all'appaltatore di compensazioni economiche, secondo le modalità indicate al successivo art. 7.
- 2.4 La Provincia di Novara si impegna ad effettuare l'istruttoria di tutte le domande di variazione dei servizi originiate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale e, previo nulla-osta dell'Agenzia, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

Art. 3

(Durata del contratto)

- 3.1 Il presente contratto ha durata dal 1.1.2016 – 30.6.2016, salvo proroghe che si rendessero necessarie e di cui la Provincia di Novara, in accordo con l'Agenzia, segnali tempestivamente la necessità. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto in presenza di aggiudicazione definitiva della gara pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano, attualmente in corso.

3.2 In caso di trasferimento delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, il contratto sarà trasferito agli enti subentranti o, qualora non consentito dalla normativa sopravvenuta, si procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Art. 4

(Modifiche delle condizioni contrattuali)

L'Appaltatore si obbliga a garantire l'ottemperanza alle prestazioni relative all'esercizio che riceverà, impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi.

Art. 5

(Obbligazioni delle parti: Appaltatore)

- 5.1 Le parti danno atto che il rapporto ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura dei servizi, oggetto del presente contratto, viene assicurato in entità almeno pari allo 0.35.
- 5.2 L'appaltatore si obbliga ad accettare, su richiesta della dell'Agenzia ovvero su proposta della Provincia, l'incremento o la riduzione del chilometraggio sulle linee oggetto del presente contratto o su linee rientranti nel medesimo bacino di traffico, da effettuarsi con corresponsione o riduzione, per ogni chilometro aggiuntivo, per la parte che supera il 2% della percorrenza annua indicata nel presente contratto, dello stesso contributo chilometrico previsto dall'art. 7 a titolo di compensazione degli obblighi di servizio. Le richieste di variazione al programma di esercizio dalle quali derivi una riduzione del chilometraggio oggetto del presente contratto, risultanti da prevedibili variazioni temporali delle esigenze dell'utenza relative alle corse scolastiche, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia a mezzo pec, nel momento in cui l'appaltatore ne è a conoscenza.
- 5.3 L'appaltatore ha facoltà di attivare corse aggiuntive (corse-bis) sullo stesso percorso e nella medesima traccia oraria solo per ovviare a situazioni di sovraccarico del mezzo oltre i limiti di sicurezza e dandone immediata comunicazione a mezzo pec alla Provincia. L'Agenzia si riserva di verificarne a posteriori l'effettiva necessità avvalendosi del supporto tecnico della Provincia, e qualora le riterrà opportune, provvederà alla contribuzione di tali corse.
- 5.4 L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Agenzia a mezzo pec, al più tardi entro il giorno stesso, o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse aggiuntive (corse bis), gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio. L'Agenzia si impegna ad informare tempestivamente la Provincia.
- 5.5 L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio per il periodo 1/1/2016-30/06/2016, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto, in presenza di aggiudicazione definitiva della gara pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano, attualmente in corso.
- 5.6 La fattura dovrà essere emessa dall'appaltatore nei confronti dell'Agenzia, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza, dopo la regolare esecuzione del servizio.
- 5.7 L'appaltatore si obbliga ad esercitare i servizi assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
- 5.8 All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.) ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione dell'art. 82, 6 comma del Codice della Strada. Tutti gli autobus dovranno essere nelle migliori condizioni di sicurezza, di efficienza e di decoro, nonché di pulizia interna ed esterna. L'appaltatore è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione della Provincia per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nell'allegato 1 al presente contratto, per:
 - l'alienazione degli autoveicoli indicati nel presente contratto;
 - la destinazione, anche occasionale, ad altro uso, secondo quanto previsto dall'allegato 6.Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. La Provincia si impegna a rendicontare qualsiasi modifica del parco veicolare all'Agenzia.
- 5.9 L'appaltatore, per l'effettuazione di corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale, dovrà prevedere l'ammissione a bordo degli utenti del trasporto ferroviario muniti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia s.p.a (vedi successivo punto 7.6). Sono comunque ammessi a bordo di tali servizi tutti gli utenti che hanno, per le direttrici o parte di esse, un titolo di viaggio a tariffa regionale, rilasciato dall'azienda esercente il servizio.

- 5.10 L'appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea.
- 5.11 L'appaltatore assicura che il personale dallo stesso adibito ai servizi verrà opportunamente istruito sulle modalità relative ai rapporti con la clientela ferroviaria, con particolare riguardo a quelle inerenti alla diffusione delle informazioni ed alla controlleria di bordo.
- 5.12 L'appaltatore si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 del 11 aprile 2000.
- 5.13 Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore si obbliga a provvedere, per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. A cura dell'appaltatore, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Provincia o dall'Agenzia. Copie della carta dei servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio. Il personale viaggiante e di controllo addetto alla linea automobilistica deve indossare apposta divisa o essere identificabile tramite distintivo aziendale.
- 5.14 L'appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente contratto, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee e dei ricavi per singola linea e a fornire all'Agenzia ovvero alla Provincia le informazioni richieste. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto. In particolare, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto di persone e di cose, per quanto non previsto dal presente contratto.
- 5.15 E' escluso il subappalto da parte dell'appaltatore, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente contratto, senza la preventiva approvazione della Provincia.
- 5.16 Nel caso in cui a seguito di un ritardo di un treno venga a mancare l'ultima corrispondenza serale nel nodo di interscambio con la corsa bus occorre che la stessa venga ritardata di 10 minuti rispetto all'orario programmato.

Art. 6

(Responsabilità civile)

- 6.1 L'Appaltatore assume la responsabilità integrale ed esclusiva di tutti i danni causati a persone, animali o cose trasportate, ivi compresi i danni al personale dell'appaltatore nonché quelli derivanti dagli eventuali danneggiamenti che si dovessero verificare sugli automezzi in occasione dell'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, con esplicita manleva nei confronti dell'Agenzia medesima.
- 6.2 L'Agenzia avrà diritto alla totale rivalsa a prima richiesta nei confronti dell'appaltatore di tutte le somme che fosse tenuta a pagare per risarcimento dei danni di cui al presente articolo. A copertura di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dagli utenti degli autoservizi, l'appaltatore, a proprio carico, deve disporre per tutta la vigenza del singolo contratto adeguata polizza assicurativa.

Art. 7

(Obbligazioni delle parti: Agenzia)

- 7.1 A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Agenzia corrisponde all'appaltatore le relative spettanze economiche. Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà entro 10 giorni dalla data di accertamento delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte all'Agenzia, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva (DURC).
- Le parti danno atto che nel calcolo dei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, non si terrà conto dei tempi necessari al trasferimento dei fondi alle casse dell'Agenzia, e che, pertanto, si procederà al pagamento solo successivamente all'incasso.
- Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all'Agenzia per ritardi da parte dei competenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.
- Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del mandato presso l'Agenzia.
- 7.2 L'importo delle spettanze economiche degli obblighi di servizio e oneri fiscali a carico dell'Agenzia, salvo quanto previsto nel quarto capoverso del presente comma, è di:
- € 1,30415653/Km: per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2015 chilometri 1.848.800 pari a complessivi € 2.411.124,59;
- Tale importo si applica alle percorrenze previste per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016:
- +/- (eventuali) percorrenze derivanti da intervenute modifiche delle condizioni contrattuali.

+/- (eventuali) percorrenze per corse aggiuntive ritenute ammissibili dalla Provincia.

- (eventuali) percorrenze non effettuate per qualsiasi motivo.

La variazione delle percorrenze dà luogo ad una corrispondente variazione dei relativi importi solo per la parte che supera il 2% di quelle indicate nel presente contratto. Ciò premesso a secondo della disponibilità di risorse tali da assicurare la neutralità finanziaria dell'Agenzia.

A compensazione delle agevolazioni tariffarie ed a compensazione della libera circolazione degli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, dei VV.FF. e della Polizia locale sui servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23.04.2007, n. 9, all'appaltatore verrà attribuito un importo fisso di € 60.245,10 per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016.

È esplicitamente esclusa qualsiasi variazione dell'importo delle spettanze economiche, di cui al presente contratto, con la sola eccezione dell'applicazione di quanto previsto nel successivo comma.

- 7.3 In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Agenzia ha facoltà di trattenere dall'importo delle compensazioni economiche le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a carico dell'appaltatore e divenute esecutive. L'Agenzia ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito, anche in favore della Regione Piemonte su sua richiesta, a qualsiasi titolo.
- 7.4 L'Agenzia è tenuta a corrispondere per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016 il 97,00% pari a € 2.338.790,85 dell'importo complessivo di € 2.411.124,59, suddiviso a scadenze mensili di € 389.798,47.
Il 2% dell'importo complessivo è liquidato dall'Agenzia nel mese di febbraio dell'anno successivo.
L'1% dell'importo complessivo è liquidato dall'Agenzia previa acquisizione ed istruttoria della documentazione attestante il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio seguenti:
1. Manutenzione dei mezzi
 2. Pulizia dei mezzi
 3. Regolarità del servizio
- 7.5 L'Agenzia è tenuta a corrispondere, per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016, € 60.245,10 quali compensazioni delle agevolazioni tariffarie di cui al precedente punto 7.2 (esente IVA), suddiviso a scadenze mensili di € 10.040,85.
- 7.6 L'Agenzia corrisponde per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016 un importo complessivo di € 55.105,95 riconosciuti dalla Regione Piemonte per l'effettuazione di corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale, chilometri 116.577 per € 0,4727 / Km, suddiviso a scadenze mensili di € 9.184,32;
- 7.7 Inoltre, l'Agenzia corrisponde i contributi per i maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dei protocolli per il CCNL Autoferrotranvieri per il biennio 2000 – 2001 pari ad € 40.261,25 suddiviso a scadenze mensili di € 6.710,21.
- 7.8 L'Agenzia corrisponde per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016, un importo pari ad € 88.611,54 in quota proporzionale ai chilometri riconosciuti come compensazione dei maggiori oneri di gestione (inflazione), sostenuti dall'appaltatore, suddiviso a scadenze mensili di € 14.768,59.
- 7.9 L'appaltatore dovrà applicare il sistema tariffario in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Piemonte. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio spettano all'appaltatore.
- 7.10 L'Agenzia corrisponde per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016, un ulteriore importo pari ad € 76.212,40 oltre I.V.A., pari ad €/km. 1,38505806 per Km. 55.024,70, riconosciuti al R.T.I. con mandataria la società S.T.N. per le nuove corse aggiuntive bus di servizi minimi, sulla linea ferroviaria Novara-Varallo, sospesa dal 15 settembre 2014;
- 7.11 L'Agenzia corrisponde per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016, un ulteriore importo pari ad € 2.723,78 oltre I.V.A., pari ad €/km 1,38505806 per Km. 1.966,55 riconosciuti al R.T.I. con mandataria la società S.T.N. per servizi automobilistici sulla relazione Varallo Pombia - Castelletto Sopra Ticino, dell'autolinea Novara – Arona - Domodossola, per la soppressione della linea ferroviaria Laveno Mombello - Novara, a seguito della DGR n. 18-6536 del 22/10/2013.

Si precisa che gli importi sopra indicati si intendono al netto più I.V.A. Gli importi di cui al punto 7.5 sono esenti I.V.A. in quanto trattasi di contributi forfettari a compensazione per la libera circolazione ai sensi delle LL.RR. n. 1/2000 e n. 9/2007.

È esplicitamente esclusa qualsiasi variazione dell'importo delle spettanze economiche, di cui al presente contratto.

L'importo dovuto all'appaltatore sarà incrementato di un ammontare determinato (I.V.A.), in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 442, sulla base delle entità dei contributi erariali trasferiti ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 della legge 7/12/1999 n. 472, "Interventi nel settore dei trasporti".

L'Agenzia corrisponde alla SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI (S.T.N.), in veste di mandataria del R.T.I., per il servizio di trasporto pubblico di persone, per il periodo 1.1.2016 – 30.6.2016 un importo complessivo pari ad €

3.001.688,56 (imponibile € 2.734.284,61 di cui € 60.245,10 per le tessere esenti I.V.A. + IVA 10% € 267.403,95).

Art. 8

(Obblighi di informazione all'Agenzia)

L'appaltatore è tenuto a fornire alla Provincia, che li trasmette all'Agenzia, tutte le informazioni inerenti il servizio in questione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse alla Provincia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal Responsabile d'esercizio dell'Appaltatore.

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

9.1 La Provincia esercita tutte le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal presente contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, la Provincia di Novara individua soggetti incaricati delle suddette funzioni, trasmettendo i nominativi all'Agenzia.

9.2 In nessun caso l'espletamento delle funzioni predette può essere invocato dall'appaltatore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Fornitore o del personale stesso.

9.3 I dipendenti della Regione Piemonte, distaccati presso la Provincia di Novara, con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'appaltatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione della società relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

9.4 L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dalla Provincia e dall'Agenzia.

Art. 10

(Cause di risoluzione del contratto)

10.1 L'Agenzia può chiedere la risoluzione anticipata del contratto nel caso di aggiudicazione definitiva della gara pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano, indetta dalla Provincia di Novara con D.D. n. 668 del 25/3/2015, attualmente in corso.

10.2 Ad integrazione dell'art. 1453, primo comma, del Codice Civile l'Agenzia può chiedere, inoltre, la risoluzione del contratto quando l'appaltatore:

a) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa;

b) effettui il servizio con ripetute ed accertate irregolarità;

c) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia, dall'Agenzia o agli obblighi derivanti dal presente contratto o imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti non denunci il personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o non effettui il pagamento delle relative contribuzioni.

10.3 Nel caso di cui al secondo comma, lett. a) l'Agenzia intima l'appaltatore per iscritto di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti dal secondo comma, lett. b) e c), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

10.4 Oltre ai casi previsti dal primo e dal secondo comma, il contratto si intende risolto di diritto se l'appaltatore perde i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla legge.

10.5 Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili all'appaltatore, la Provincia e l'Agenzia possono chiedere la risoluzione del contratto con eventuale ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

10.6 L'impossibilità di effettuazione del servizio a causa di sciopero, nazionale, locale o aziendale, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempreché l'appaltatore si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge 146/90 e s.m.i., secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

10.7 Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni causati. Nel caso previsto dal comma 4, l'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 11
(Sanzioni)

- 11.1 Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 19, comma 3, lett. h) del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente contratto o, in generale, derivanti da obblighi di legge, l'Agenzia applica le sanzioni di seguito descritte al Responsabile d'esercizio dell'appaltatore.
- 11.2 Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. La misura della sanzione è stabilita dall'Agenzia, e non potrà essere inferiore a € 103,29 e superiore a € 516,46. Nel caso in cui la violazione riguardi la denuncia delle percorrenze stabilite nel presente contratto, la sanzione pecuniaria viene fissata da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.582,28. La determinazione della sanzione sarà rapportata alla gravità della violazione e avverrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
- 11.3 I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all'Agenzia scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale. L'Autorità procedente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
- 11.4 Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", e successive modificazioni.
- 11.5 L'appaltatore esercente è obbligato in solido con il Responsabile d'esercizio per le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo.

Art. 12
(Cessione)

È nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la preventiva approvazione dell'Agenzia.

Art. 13
(Clausole finali)

- 13.1 Il presente contratto è:
- soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7.12.1999 n. 472;
 - esente dal pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge 7.12.1999 n. 472.
- 13.2 Per eventuali controversie è competente il foro di Novara.

Le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della SOCIETA' TRASPORTI NOVARESIS (S.T.N.). in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Lo stesso, previa lettura, viene dalle parti firmato come segue:

PER LA PROVINCIA DI NOVARA
IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT. ARCH. LUIGI IORIO

PER IL R.T.I. - LA MANDATARIA SOCIETA' TRASPORTI NOVARESIS (S.T.N.).
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Novara, li

ALLEGATO 1

Elenco delle linee con percorso e km complessivi

Il Programma di Esercizio pubblico locale su gomma extraurbano e solo per le linee sottoindicate, sarà svolto da ciascuna impresa partecipante al R.T.I., come da elenco seguente:

a) gestite dalla Soc. SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI (S.T.N.)

Linea NOVARA – ARONA – DOMODOSSOLA (+ corse suppletive n. 2 e 183)

Linea NOVARA – SESTO CALENDE – VERGIATE

Linea NOVARA – TORNACO – CILAVEGNA

Linea NOVARA – ROBBIO – MORTARA

Linea NOVARA – BIANDRATE – VERCELLI

Linea NOVARA – ARONA (suppletiva)

b) gestite dalla Soc. Baranzelli N.A.Tur s.r.l.

Linea NOVARA – ROMAGNANO SESIA

Linea ROMAGNANO SESIA – VARALLO

Linea ROMAGNANO SESIA – BOCA – BORGOMANERO

Linea ROMAGNANO SESIA – ARONA

c) gestite dalla Soc. AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l.

Linea ARONA – DORMELLETO

Linea BORGOMANERO – ALZO – OMEGNA

Linea ARONA – BORGOMANERO – OMEGNA

Linea BORGOMANERO – SESTO CALENDE

Linea BORGOMANERO – GARGALLO

Linea BORGOMANERO – STRESA

Linea ROMAGNANO SESIA – ARONA

Linea NOVARA- DOMODOSSOLA (suppletiva)

d) gestite dalla Soc. S.A.F. AUTOSERVIZI FONTANETO S.r.l.

Linea NOVARA – BORGOMANERO

Linea ARONA – VERBANIA (+ corsa suppletiva Belgirate 7.24 – Arona FS 7.40)

Linea NOVARA – BORGOMANERO (suppletiva)

e) gestite dalla Soc. PIRAZZI S.r.l.

Linea ARONA – MASSINO VISCONTI – GIGNESE

modalità di esercizio e orari approvati fatte salve eventuali modifiche connesse a successive approvazioni di nuovi orari: km. complessivi 1.848.800 (comprensivi di Km. 116.577 per le corse suppletive) oltre Km. 55.024,70 riconosciuti per la linea ferroviaria Novara-Varallo, sospesa dal 15 settembre 2014 e per Km. 1.966,55 per i servizi automobilistici sulla relazione Varallo Pombia - Castelletto Sopra Ticino, dell'autolinea Novara – Arona - Domodossola, per la soppressione della linea ferroviaria Laveno Mombello - Novara, a seguito della DGR n. 18-6536 del 22/10/2013.

Modalità d'esercizio.

Gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.

Verranno attuati gli orari approvati dalla Provincia, che potrà in qualunque momento modificare i tempi di percorrenza, qualora ritenga che la velocità massima o commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate.

Le fermate devono essere segnalate da apposite paline, installate a cura dell'appaltatore, aventi le caratteristiche indicate dalla Regione Piemonte, salvo deroghe concordate tra la Regione Piemonte e l'Agenzia.

I prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le principali fermate.

In luogo dell'esposizione degli orari presso le principali fermate é consentito all'appaltatore porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati e in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.

Il personale viaggiante e di controllo addetto alla linea automobilistica deve indossare apposita divisa o essere identificabile tramite distintivo aziendale.

Fermo restando che l'appaltatore opera con l'Agente unico, ove le condizioni inerenti l'autolinea lo richiedano, é fatto obbligo all'appaltatore di impiegare il doppio agente.

Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo dalla Provincia, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'Ente appaltante ha facoltà di revocare il Responsabile d'esercizio qualora vengono meno i requisiti di idoneità di cui sopra.

La responsabilità dell'esercizio é affidata al Sig. GALLI CARLO, nato a Novara (NO) il 17.10.1954, residente in Domodossola (VB), Via Calpini, n. 4

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici, l'appaltatore é legalmente rappresentato nei confronti dell'Agenzia dalla Sig.ra Baranzelli Maria. A detti effetti l'Affidatario elegge domicilio speciale in Romagnano Sesia (NO), Via Novara, n. 350.

Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Agenzia fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

ALLEGATO 2

Fabbisogno di mezzi per linea

Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base all'esposizione massima, ovvero al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea, ed aggiungendo al numero così ottenuto la riserva come da calcolo che segue:

numero autobus del parco aziendale impegnati sulle linee	riserva ammessa
da 1 a 9	1
da 10 a 16	2
da 17 ed oltre	limite max 15%

(con arrotondamento all'unità superiore dopo 0,50)

Il parco dovrà essere composto da autobus di differenti lunghezze e capienze in funzione sia della domanda di trasporto che delle caratteristiche dei percorsi.

Gli autoveicoli con colori e modalità prescritte dovranno portare tabelle indicanti gli estremi del percorso.

Per l'individuazione dell'appaltatore esercente, sarà adottato il relativo logotipo da applicarsi sugli autoveicoli secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 134-22089 del 5 luglio 1988.

All'interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.

Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dalla M.C.T.C. competente e successivamente approvata dall'Ente affidante, per l'immissione in servizio.

ALLEGATO 3

Bigliettazione ed informazione all'utenza

Il corrispettivo per il trasporto pubblico locale è determinato con D.G.R. n. 13-6608 del 4 novembre 2013 e s.m.i..

L'appaltatore è obbligato a rilasciare tutte le tipologie di documenti di viaggio previsti dalla predetta deliberazione di Giunta Regionale.

ALLEGATO 4

Parametri di qualità

Ai sensi dell'art. 6.4. del contratto di servizio, una quota parte del contributo all'appaltatore, pari al 2% dello stesso, viene erogato a fronte dell'ottenimento di predeterminati livelli di qualità.

Gli adempimenti ed i parametri utilizzati per l'attribuzione della quota del 2%, relativamente al periodo di vigenza contrattuale, sono così individuati:

1. Manutenzione dei mezzi

L'appaltatore deve predisporre un programma annuo di manutenzione in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi.

L'appaltatore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede devono essere conservate nella sede legale dell'appaltatore e disponibili per le verifiche.

Modalità di verifica:

Verifica presso l'appaltatore (almeno una verifica annuale)

Se conforme 0,35%

Se non conforme 0

2. Pulizia dei mezzi

L'appaltatore deve predisporre un programma di pulizia tempificato (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per il contratto di servizio.

L'appaltatore dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale dell'appaltatore e disponibili per le verifiche.

Modalità di verifica:

Verifica a campione sugli automezzi:

Se conforme (esito positivo nei 3/4 dei controlli) 0,30%

Se non conforme 0

3. Regolarità del servizio

L'appaltatore deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, anche su supporto informatico, sottoscritto dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità.

Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'appaltatore dovrà trasmettere alla Provincia la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

Modalità di verifica:

- Corsa non regolare non segnalata o rilevata sul registro: sanzione ex art. 10
- Percentuale annua di corse non regolari, per cause imputabili all'Affidatario, entro il 5% 0,35%
- Percentuale annua di corse non regolari superiore al 5% 0

La percentuale annua di corse non regolari viene così calcolata:

Numero di corse non regolari non registrate/Numero totale di corse rilevate sul registro.

Gli adempimenti 1, 2 e 3 si intendono comunque conseguiti se l'impresa ha seguito la certificazione UNI-ES-ISO 9001 e 9002.

ALLEGATO 5

Informazioni all'Agenzia

Il presente allegato contiene le principali informazioni da fornirsi da parte dell'appaltatore all'Agenzia, in relazione a quanto previsto all'art. 7 del contratto di servizio.

Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Agenzia, al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del presente allegato è quella di fornire all'Affidatario una panoramica dell'informativa che verrà richiesta, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 7 del contratto di servizio.

Le principali informazioni che verranno richieste all'Affidatario sono così sintetizzabili:

- Informazioni/comunicazioni previste nel contratto di servizio
- Informazioni (semestrali) inerenti i parametri di qualità di cui all'allegato 4
- Sintesi delle schede di regolarità del servizio
- Ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale)
- Altri ricavi non del traffico relativi al contratto di servizio (semestrali)
- Bilancio derivante dalla contabilità separata di cui all'art. 5.14 del contratto di servizio
- Bilancio di esercizio dell'Affidatario
- Situazione dei mezzi contribuiti dalla Regione utilizzati per il contratto di servizio

Per quanto concerne i dati concernenti bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Agenzia sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425.

ALLEGATO 6

Disciplina dell'autorizzazione all'impiego degli autobus di linea con conducente

La durata del servizio in fuori linea non potrà essere superiore a 5 giorni consecutivi (art. 34, D.P.R. 5/3/1953, n. 39), (D.G.R. n. 107-32612 del 07/11/1989).

1. I permessi di corse in fuori linea potranno essere concessi, con autorizzazioni di validità semestrale, 1/1 – 30/6. Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni semestrali dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. La quantità di autobus che potrà essere autorizzata per corse fuori linea dovrà essere conteggiata tenendo conto del parco autobus aziendale disponibile autorizzato per il servizio di linea interurbano, nelle seguenti misure: 5% dal lunedì al venerdì e sabato scolastico; 10% sabato non scolastico; 20% domenica e festivi. I valori ottenuti verranno arrotondati all'unità superiore dopo il decimale 0,51. Al fine del rispetto delle esigenze determinate dal servizio di linea in appalto, dovrà essere verificata in ogni caso l'effettiva disponibilità residua di materiale rotabile dell' appaltatore.
3. Oltre i limiti indicati dal precedente punto 2), le autorizzazioni potranno essere rilasciate di volta in volta, in casi eccezionali, previa opportuna istruttoria e verifica a seguito di motivate singole domande dell'Appaltatore, contenenti le indicazioni del materiale rotabile utilizzato e l'assicurazione che i servizi affidati verranno regolarmente effettuati.
4. Sono esclusi dall'ammissibilità all'effettuazione di corse fuori linea gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non ancora ammortizzati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.
5. Prima del rilascio del benestare per l'effettuazione di tali corse, verrà rigorosamente verificato che la disponibilità residua del materiale rotabile aziendale garantisca la regolarità dei servizi di linea affidati. Verrà, inoltre, verificato l'uso e destinazione del mezzo con riferimento al decreto del Ministro dei trasporti 23 dicembre 2003.
6. L'autorizzazione richiesta verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza relativa.

Sono fatte salve le nuove disposizioni che la Regione Piemonte vorrà adottare.